



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2009, proposto da:
Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Antivivisezione Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

-la Presidenza Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore;
-l' Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171;

e con l'intervento di

ad opponendum:

-**A.S.C.N. Associazione Siciliana Caccia e Natura** e Consorti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;
-Partito Politico Caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatorio 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):

a) autorizza l'attività venatoria "dal 3° settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*) e Colombaccio (*Columba palumbus*),

b) autorizza la caccia alla Lepre italiana [*Lepus corsicanus*] su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minima, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;

e) autorizza la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;

d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;

f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Vantazione di Incidenza (V.I.), nonché a Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Vantazione di Incidenza (V.I.) e Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza Regione Siciliana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Siciliana della Caccia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/07/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che ai sensi dell'art.18 co.2 L157/1992 le Regioni, previo parere dell'ISPRA (già INFS) possono modificare -in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali- i termini del prelievo venatorio previsto dal precedente comma 1 art.18 cit., che vanno comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno e nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato allo stesso comma;

Visto il provvedimento impugnato;

Visto il parere dell'ISPRA del 1/4/2009;

Considerato che rispetto alla Tortora (*Streptopelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*), Colombaccio (*Columba palumbus*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

l'ISPRA ha espresso parere favorevole all'anticipato prelievo limitatamente a sole 4-5 mezze giornate e che sul punto appaiono plausibili le considerazioni dell'Amministrazione sulla obiettiva impossibilità di controllo nei termini indicati dal parere cit.;

Considerato quanto controdedotto dalle parti resistenti in ordine al prelievo della Lepre italica (*Lepus corsicanus*), siccome il periodo di prelievo –rispetto a quanto già previsto con i CC.VV. degli anni precedenti- risulta oggi ridotto in termini temporali e territoriali (essendo esclusi alcuni comuni della provincia di Siracusa);

Considerato inoltre che, per quanto attiene alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*), i periodo di prelievo previsto dall'art.18 co.1 lett. b) va dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

Ritenuto altresì che il provvedimento impugnato non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt 1 co.5 e 21 co.2 L.157/92, per cui in parte qua, nei limiti anzidetti, sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile e va quindi accolta la domanda di sospensione del primo provvedimento impugnati con il ricorso in epigrafe;

Considerato altresì che non sussistono i presupposti per giustificare la proposizione di questioni di legittimità costituzionale già in fase cautelare, impregiudicata ogni valutazione propria nel giudizio di merito, anche in ordine alle eccezioni delle parti resistenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del primo provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2009

IL SEGRETARIO